



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio Affari Amministrativi
Via Lunelli,4 - 38100 Trento
Tel. 0461/497010 - Fax 497078
E-Mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

ALLE COMMISSIONI COMPrensoriali
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

Trento, 05 luglio 2007

Prot. n. 4510/07 - CB/LAM

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla seconda adozione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

Con deliberazione n. 1279 del 15 giugno 2007, la Giunta provinciale ha provveduto alla seconda adozione del nuovo PUP ai sensi dell'articolo 33, comma 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.

Con la seconda adozione la Giunta Provinciale ha confermato che le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dal 20 giugno 2007, data del secondo deposito del nuovo PUP, ai seguenti interventi:

- le invarianti disciplinate dall'art. 8 delle norme di attuazione, ferma restando la normativa prevista dalle leggi vigenti;
- la realizzazione di nuove strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti per il recupero e il trattamento di residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, di cui al comma 3 dell'art. 37 delle norme di attuazione;
- la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'art. 37 delle norme d'attuazione;
- la realizzazione di manufatti ed infrastrutture di cui all'art. 37 commi 3, 4, 5 all'interno delle aree agricole di pregio.

Come previsto già in sede di prima adozione del nuovo PUP, il rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché delle autorizzazioni paesaggistico-ambientali sono subordinati al nulla osta della Giunta Provinciale. La seconda adozione prevede che il suddetto nulla osta sia preceduto dal parere espresso all'interno di una conferenza di servizi, alla quale partecipano funzionari designati dai Dirigenti generali del Dipartimento Agricoltura ed alimentazione e dal Dipartimento Urbanistica ed ambiente.

Ne consegue che i Comuni e le competenti Commissioni per la tutela paesaggistico-ambientale devono sospendere i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche richiedendo per gli interventi sopraccitati il nulla osta preventivo della Giunta provinciale.

A tal fine devono essere trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, al quale sono affidate le funzioni di segreteria della conferenza di servizi, **2 copie degli elaborati progettuali completi**, i quali saranno restituiti al Comune ovvero alla Commissione per la Tutela del paesaggio competente, a seguito del rilascio del provvedimento della Giunta provinciale.

Si ricorda che, in via preliminare, prima dell'invio della documentazione al Servizio competente, **i Comuni e le Commissioni devono richiedere all'interessato una dichiarazione sottoscritta contenente le seguenti precisazioni:**

- **se l'interessato è imprenditore agricolo a titolo professionale e, in caso positivo, la specificazione delle sezioni di iscrizione all'elenco degli imprenditori agricoli e/o dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativa partita IVA;**
- **per gli interventi nelle aree agricole di pregio, la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste.**

In mancanza delle dichiarazioni di cui sopra, la documentazione non potrà essere considerata completa e dunque le pratiche non potranno essere esaminate.

Dal punto di vista puramente procedurale, il termine del procedimento è stabilito in 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino all'adozione del nulla osta da parte della Giunta, i termini dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ovvero dei titoli edilizi sono sospesi. In caso di mancato rilascio del nulla osta l'efficacia del titolo edilizio nonché dell'autorizzazione paesaggistica è sospesa in attesa dell'entrata in vigore del nuovo PUP.

In seguito alla seconda adozione, come già precisato, l'esame dei pareri di competenza delle strutture di settore sono esaminati da un'apposita conferenza di servizi. Per quanto attiene alle verifiche di competenza del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio viene in primo luogo condotta un'istruttoria puntuale sulla collocazione dei singoli interventi in area agricola od in area agricola di pregio. In seguito all'accertamento della effettiva necessità del nulla-osta, una copia della pratica è trasmessa rispettivamente al Servizio aziende agricole e territorio rurale e agli architetti competenti per zona del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per il rilascio dei pareri di merito di competenza da riportare in conferenza di servizi da parte di un funzionario incaricato dai rispettivi

dirigenti. I pareri delle strutture competenti sono inviati ai Servizi di riferimento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si sottolinea che il parere dei funzionari dell'agricoltura attiene la congruità dell'intervento rispetto alle effettive necessità aziendali, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali, dell'orientamento produttivo dell'azienda e dell'esercizio a titolo principale o a tempo parziale dell'attività agricola. Nel caso di soggetti che non esercitano professionalmente l'attività agricola, il parere verte sulla compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela delle aree agricole.

La valutazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio riguarda invece la compatibilità urbanistica dell'intervento rispetto alle finalità di tutela delle produzioni agricole, dell'equilibrio fra aree edificate ed aree libere nonché del valore paesaggistico delle aree agricole perseguito con gli articoli 37 e 38, in particolare, delle norme di attuazione del PUP.

Alla prima fase di valutazione ed espressione dei pareri di merito dei singoli Servizi, segue l'analisi delle pratiche nell'ambito della citata conferenza di Servizi, nella quale vengono confrontati e valutati nuovamente i vari aspetti urbanistici, ambientali e di pregio agricolo (oltre ai ricordati requisiti soggettivi di cui all'articolo 37 commi 3, 4, 5 e 38 comma 4) al fine del rilascio del nulla-osta di compatibilità della Giunta provinciale da parte dei funzionari incaricati dai dirigenti dei servizi competenti. A conclusione delle conferenze viene redatto dal dipendente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio incaricato di volgere le funzioni di segretario della conferenza (dott. Corrado Braitto) il verbale della stessa con le risultanze della valutazione ai fini della predisposizione del provvedimento di competenza della Giunta provinciale.

Per quanto attiene alla fase transitoria tra la prima e la seconda adozione del PUP si precisa che **è fatta salva la validità dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati**. Nel caso in cui vengano presentate delle varianti alle concessioni in essere, queste dovranno essere valutate in base alla normativa vigente al momento del rilascio del relativo titolo e dunque saranno soggette al nulla-osta provinciale qualora la variante sia sostanziale ed assimilabile ad un nuovo intervento. Se la variante, invece, ha ad oggetto solamente varianti non sostanziali, quali l'ampliamento di quanto autorizzato o altre modifiche minori, non deve essere richiesto il nulla osta da parte della Giunta provinciale.

In ogni caso, relativamente alle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della seconda adozione e sospese in quanto non compatibili con le norme di attuazione del nuovo PUP in prima adozione, saranno riesaminate d'ufficio dalle Commissioni competenti per la tutela del paesaggio sulla base della nuova perimetrazione delle aree agricole di pregio e delle relative norme. Per quanto riguarda, invece, le pratiche pendenti non interessate dalla tutela del paesaggio ed inoltrate direttamente dai Comuni, saranno riesaminate d'ufficio dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Ne consegue che in via prioritaria la conferenza di servizi esaminerà le pratiche pendenti per evaderle il prima possibile.

* * *

Di seguito, al fine di facilitare l'istruttoria delle pratiche, si riporta uno schema riepilogativo in ordine agli interventi che sono interessati dal nuovo regime di salvaguardia

e debbono pertanto ottenere il preventivo nulla-osta della Giunta provinciale per essere autorizzati:

DISCIPLINA DI SALVAGUARDIA - II ADOZIONE DEL PUP

INVARIANTI, art. 8
<p>Necessitano di nulla osta tutti gli interventi che, nel rispetto delle leggi di settore vigenti, riguardano le invarianti.</p> <p>Il nulla osta non è richiesto qualora l'intervento sia subordinato a rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti (es. autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico nell'area a bosco di pregio, autorizzazione beni culturali nel caso dei beni rappresentativi, autorizzazione CTP nel caso dei beni ambientali).</p>

AREE AGRICOLE, art. 37, comma 3, 4 e 5	AREE AGRICOLE DI PREGIO art. 38, comma 4
<p>Necessitano di nulla osta e vanno sospese le pratiche riguardanti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>nuove strutture</u> destinate a conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 37, comma 3); • impianti per il recupero di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia (art. 37, comma 3); • <u>nuovi edifici</u> da destinare a esercizi agrituristici (art. 37, comma 5) 	<p>Necessitano di nulla osta e vanno sospese le pratiche riguardanti i <u>nuovi interventi</u> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovi manufatti per l'attività produttiva agricola (art. 37, comma 3); • <u>nuove strutture</u> destinate a conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 37, comma 3); • impianti per il recupero di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia (art. 37, comma 3); • fabbricati a uso abitativo (400 mc) e loro pertinenze (art. 37, comma 4, lett. a); • manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale (art. 37, comma 4, lett. b); • installazione di maneggi (art. 37, comma 4, lett. c); • <u>nuovi edifici</u> da destinare a esercizi agrituristici • cambi di destinazione d'uso in agritur (art. 37, comma 5)
<p>Non sono in salvaguardia e possono essere esaminate le pratiche riguardanti i seguenti interventi, <u>purché compatibili</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli interventi attinenti allo svolgimento delle attività agricole riguardanti sia edifici esistenti, anche in ampliamento di nuovi edifici, con esclusione dei casi indicati nel riquadro superiore; • fabbricati a uso abitativo (400 mc) e loro pertinenze; • i cambi di destinazione d'uso; • bonifiche agrarie, muri di sostegno e 	<p>Non sono in salvaguardia e possono essere esaminate le pratiche riguardanti i seguenti interventi, <u>purché compatibili</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli ampliamenti di edifici esistenti; • i cambi di destinazione d'uso, ad eccezione dei cambi di destinazione d'uso in agritur; • bonifiche agrarie, muri di sostegno e contenimento e viabilità agricola (art. 46 n.d.a. del PUP); • le infrastrutture (art. 46 n.d.a. del PUP); • attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico (art. 46

<p>contenimento e viabilità agricola (art. 46 n.d.a. del PUP);</p> <ul style="list-style-type: none"> · le infrastrutture (art. 46 n.d.a. del PUP); · attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico (art. 46 n.d.a. del PUP) · (le infrastrutture e le attrezzature sportive di cui ai punti precedenti vengono eventualmente valutate per verificarne la compatibilità con le invarianti qualora interferiscano con le stesse) 	<p>n.d.a. del PUP)</p> <ul style="list-style-type: none"> · (le infrastrutture e le attrezzature sportive di cui ai punti precedenti vengono eventualmente valutate per verificarne la compatibilità con le invarianti qualora interferiscano con le stesse)
---	---

Referenti per il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio:

Gli Uffici periferici delle Commissioni per la tutela paesaggistico-ambientale svolgono l'istruttoria tecnica preventiva diretta a verificare se gli interventi ricadono nelle aree agricole ed agricole di pregio e l'istruttoria tecnica rispetto al PUP vigente ed ai PRG vigenti.

Le richieste di nulla-osta inoltrate da Comuni e Commissioni vanno presentate alla segreteria del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. (Referente: sig.ra Catia de Zambotti – tel. 0461/497010).

Relativamente alle pratiche presentate dai Comuni, la relativa istruttoria tecnica è seguita dall'Ufficio della Pianificazione Subordinata e dall'Ufficio del Piano Urbanistico provinciale. (Referenti: geom. Walter Mattevi 0461/497047 e geom. Fabio Trentini 0461/497067).

L'istruttoria amministrativa è di competenza dell'Ufficio Affari Amministrativi, presso cui è istituita anche la segreteria della Conferenza di servizi. (Funzionario responsabile del procedimento: dott. Corrado Braitto 0461/497008).

L'espressione del parere di merito nella conferenza di servizi compete agli architetti di zona a seconda delle Commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio. (Referenti: C1 arch. Zolin Gianfranco 0461/497066; C2-C11 arch. Pasqualini Massimo 0461/497039; C3-C9: arch. Belli Aldo 0461/497007; C4 arch. Sembianti Furio 0461/497074; C5 arch. D'Aquilio Nicla 0461/497059; C6-C7 arch. Carlini Vittorio 0461/497017; C8-C10 arch. Piccioni Andrea 0461/497033).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO
- dott. Pier Giorgio Mattei -

per il Servizio Aziende agricole e territorio rurale

IL DIRIGENTE
- dott. Fabrizio Adriano Dagostin -